



Prot. 423 del 19.10.2023,

Procedimento n.04/2023 del Registro degli Affari ex Art.9 del D.M. 202/2014

NOMINA GESTORE DELLA CRISI

L'organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Benevento, d'ora in avanti "O.C.C.", nella persona del suo referente pro tempore, Dr. Libero Iannella, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ordine, in data odierna:

- vista l'istanza depositata presso la Segreteria dell'OCC c/o ODCEC di Benevento, dal Sig. **CIMMINO Andrea**, Prot. 298/2023 del 19.07.2023, con la quale si richiede la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di gestore della crisi da sovraindebitamento;
- ritenuto che possano sussistere le condizioni per l'accesso al procedimento di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento;
- visto il Regolamento dell'O.C.C., approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 29.12.2017;
- ritenuta la necessità di procedere a designare uno o più gestori della crisi, aventi i requisiti indicati dall'art. 4 del D.M. 202/2014;
- preso atto dei nominativi iscritti nella sezione A del registro tenuto dal Ministero della Giustizia – elenco dei gestori della crisi;
- tenuto conto della natura e dell'importanza dell'affare;
- tenuto conto che l'O.C.C. non si trova in conflitto di interesse con la procedura de quo

NOMINA

"Gestore della Crisi da Sovraindebitamento", per il debitore **CIMMINO Andrea**, il Dr. **FRAGNITO Roberto** nato a Benevento il 26.04.1979, C.F. FRGRRT79D26A783P, con studio in Benevento alla Via Cretazzo n.15, tel. 338-1364777, iscritto all'Albo dell'ODCEC di Benevento al n.821/A, mail studiofragnito@gmail.com e PEC robertofragnito@pec.it, il quale entro 10 gg. dovrà accettare l'incarico e comunicarlo a mezzo PEC all'Organismo, ai sensi dell'art.9 del Regolamento.

Il Gestore provvederà a tutti gli adempimenti previsti, in modo indicativo e non esaustivo, dall'art.8 del Regolamento dell'OCC dell'ODCEC di Benevento.

Il Gestore non potrà avvalersi dell'opera di sostituti, poiché l'incarico deve essere svolto personalmente, ai sensi dell'art.12 del D.M. 202/2014.

Il Gestore con la firma della presente manleva l'Organismo di composizione della crisi da ogni obbligazione sia economica che patrimoniale in caso di esito non positivo dell'attività da lui svolta rimanendo quale unico obbligato solo ed esclusivamente il debitore/consumatore.

Cordiali saluti.

Benevento lì 19.10.2023

Il Referente dell'OCC
Dr. Libero Iannella

All'Organismo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento dell'ODCEC di **Benevento**
Corso V. Emanuele n.236
82100 BENEVENTO
PEC : occ.benevento@legalmail.it

ACCETTAZIONE dell'incarico di "gestore della crisi" ex art. 10, c. 2 D.M. 202/2014

Procedimento n. **04/2023** del Registro degli Affari

Il sottoscritto Dr. **FRAGNITO Roberto** nato a Benevento il 26.04.1979, C.F. FRGRRT79D26A783P, con studio in Benevento alla Via Cretazzo n.15, tel. 338-1364777, iscritto all'Albo dell'ODCEC di Benevento al n.821/A, nominato "gestore della crisi da sovraindebitamento" per il debitore **CIMMINO Andrea** con provvedimento del Referente a Prot.423 del 19.10.2023

COMUNICA

di accettare l'incarico e contestualmente

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art.4, comma 8, e di indipendenza di cui all'art.11, comma 3, lettera a) del D.M. 202/2014, obbligandosi a mantenerli durante tutta l'esecuzione dell'incarico e a comunicarne tempestivamente ogni avvenuta modificazione;
- di essere in regola con le norme sulla formazione obbligatoria;
- di essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Ordine;
- di non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni;
- di essere assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali quale gestore della crisi;
- di essere in possesso della posta elettronica certificata (PEC) e di mantenerla, senza interruzioni, durante l'espletamento del mandato;
- di accettare incondizionatamente tutte le norme e clausole regolamentari contenute nel Regolamento dell'ODCEC approvato dal Consiglio dell'Ordine in data 29.12.2017;
- di manlevare l'Organismo di composizione della crisi da ogni obbligazione sia economica che patrimoniale in caso di esito non positivo dell'attività da lui svolta rimanendo quale unico obbligato solo ed esclusivamente il debitore/consumatore.

Con osservanza
Benevento lì

Il Gestore della crisi

